

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 9 marzo 2012 confermava la condanna emessa dal Tribunale di Modena il 23 giugno 2009 nei confronti di S.R. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione alle condotte violente e pericolose poste in essere dal predetto per sottrarsi ad un controllo da parte della polizia stradale.

La Corte innanzitutto rigettava l'eccezione di omessa notifica al ricorrente del decreto di citazione a giudizio per il processo di appello non tradotto in lingua araba o altra lingua nota all'imputato; ciò in quanto, pur risultando che S.R. non conosceva la lingua italiana, riteneva irrilevante tale eventuale vizio ritenendo assorbente il dato che tutti gli atti dal procedimento furono notificati al difensore di ufficio ex art. 161 c.p.p., comma 4, in quanto S. non aveva indicato alcun domicilio ai fini delle notificazioni; per tale ragione la traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello in lingua araba, notificato all'imputato presso lo stesso difensore, era atto non dovuto.

In risposta ai motivi di appello la Corte osservava:

- quanto alla pretesa nullità della citazione a giudizio in primo grado per incompletezza della traduzione in lingua araba e vizi formali quali la mancanza di sottoscrizione dell'interprete e di attestazione della data di deposito, riteneva irrilevante tali eventuali vizi ritenendo anche in questo caso assorbente il dato che la notifica del decreto fu effettuata al difensore di ufficio ex art. 161 c.p.p., comma 4; quindi era irrilevante la traduzione solo parziale in quanto atto non dovuto e quindi superfluo;

- quanto ai profili di carenza della prova a carico e della non configurabilità del reato, confermava le valutazioni del giudice di primo grado.

S.R. propone ricorso con atto a firma del proprio difensore.

Con primo motivo deduce la violazione di legge processuale reiterando quanto già eccepito in tema di nullità degli atti introduttivi dei giudizi di primo e secondo grado.

Rileva la erroneità dell'argomento della Corte di Appello che ritiene venuto meno l'interesse alla traduzione per essere stati notificati i decreti presso il difensore di ufficio.

Con secondo motivo deduce la violazione dell'art. 337 c.p., ritenendo che la relativa fattispecie non possa ritenersi integrata in un caso come quello in esame nel quale non è ravvisabile un comportamento violento o minatorio, come chiarisce facendo riferimento agli atti del processo.

Allega gli atti rilevanti.

E' fondato il primo motivo relativo alla nullità della sentenza di appello non essendovi stata notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato in lingua a lui conosciuta.

La stessa eccezione, relativa al giudizio di primo grado, è invece inammissibile in quanto, non essendo contestato che la relativa citazione sia stata tradotta, la parte non ha dimostrato in forma idonea, limitandosi ad una generica dichiarazione, che il testo dell'atto tradotto è incompleto. A fronte della apparente regolarità dell'atto, il ricorrente non poteva limitarsi a chiedere la

verifica di ufficio della completezza del testo in quanto redatto in lingua diversa da quella del processo.

L'argomento che, effettuata la notifica presso il difensore, la parte non avesse diritto alla notifica dell'atto è palesemente contrario alle disposizioni in materia di notifica.

l'art. 161 c.p.p., comma 4, è testuale nel prevedere che, laddove sia impossibile la notificazione nel luogo determinato a norma del secondo comma, le "notificazioni" sono eseguite mediante consegna al difensore. Il difensore è quindi mero domiciliatario e l'atto resta comunque destinato all'imputato.

La Corte di Appello, invece, afferma un inesistente principio che in tale caso la notifica sia ricevuta dal difensore quale soggetto surrogato all'imputato e che per tale ragione l'atto non vada più tradotto; in tale prospettiva, l'atto non sarebbe più diretto all'imputato che non conosce la lingua italiana ma, appunto, al difensore che, invece, la conosce.

Ma, appunto, non vi è alcuna disposizione in tale senso e certo non lo è la norma citata che disciplina solo il "luogo" della notifica ma certamente non ne modifica il destinatario o vi surroga il domiciliatario.

Le altre questioni e motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.